

Edizione di venerdì 11 maggio 2018

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Esenzione Imu abitazione principale: necessarie dimora e residenza](#)

di Fabio Garrini

PENALE TRIBUTARIO

[Legittime le soglie penali differenziate per gli omessi versamenti](#)

di Alessandro Carlesimo

CONTROLLO

[Le dimissioni del revisore legale – II° parte](#)

di Francesco Rizzi

IVA

[Immatricolazione veicoli UE: gli adempimenti richiesti](#)

di Luca Caramaschi

IVA

[Split payment: ambito soggettivo dopo la circolare 9/E/2018 – I° parte](#)

di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione Imu abitazione principale: necessarie dimora e residenza

di Fabio Garrini

Una recente sentenza della **Cassazione** permette di tornare sul tema della definizione di **abitazione principale**: nell'[ordinanza 9429 del 17.04.2018](#) i giudici della Suprema Corte si sono espressi riconoscendo le agevolazioni per abitazione principale all'immobile nel quale il contribuente **dimorava, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica**.

Importante segnalare che tale pronuncia riguarda l'**Ici**, mentre ai fini **Imu e Tasi** i presupposti per l'individuazione dell'immobile su cui computare l'esenzione sono del tutto diversi, essendo richiesto il **doppio requisito della dimora e della residenza**.

Occorre quindi mettere ordine alla disciplina, **differenziando** il trattamento tra **vecchio tributo** e **nuovi tributi comunali**, senza commettere l'errore di lasciarsi andare ad interpretazioni estensive che porterebbero a sbagliate sovrapposizioni.

La disciplina Ici e la rilevanza della dimora abituale

Ai fini **Ici**, il **trattamento agevolato** per l'abitazione principale era riconosciuto a favore dell'immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria **dimora abituale** (e solo quello era il parametro da monitorare), mentre la **residenza anagrafica** era relegata a semplice **parametro presuntivo della dimora abituale** (così infatti prevede l'[articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992](#), come modificato dalla Finanziaria 2007).

Proprio in tale direzione depone la sentenza richiamata: *"in tema di Ici, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito"*.

Quindi, la residenza del soggetto consentiva al Comune di **presumere** dove il contribuente aveva dimora, ma il contribuente aveva comunque la possibilità di **dimostrare che la propria effettiva dimora risultava essere altrove**.

Imu e Tasi: richiesto il duplice requisito della dimora e della residenza per il beneficio

Su questo punto **le differenze degli attuali tributi sulla casa, rispetto all'Ici, sono marcate**.

Ai fini **Imu** (ma la stessa disciplina risulta essere applicabile anche alla **Tasi**) il vincolo anagrafico viene di molto irrobustito: è infatti richiesto il **duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica** nell'immobile per il quale si invocano le agevolazioni (a cui aggiungere quanto previsto dal **D.L. 16/2012** con riferimento al nucleo familiare, qualora i coniugi utilizzino diversi immobili siti **nello stesso territorio comunale**).

Prescindendo dalla regolarità anagrafica della situazione, ai fini **Ici** il contribuente poteva avere **residenza e dimora abituale in due luoghi diversi** e, dimostrando in quale immobile avesse stabilito la sua dimora, poteva **beneficiare delle agevolazioni Ici** su di esso.

Ai fini Imu e Tasi la disciplina è radicalmente cambiata: negli attuali tributi viene espressamente stabilito che può considerarsi abitazione principale solo l'immobile nel quale il **possessore** (e i suoi familiari) **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia **stabilito la residenza in altro immobile** successivamente acquistato, senza comunque abitarlo, ci si troverebbe nella particolare situazione in cui **nessuno dei due immobili potrebbe beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale** e il contribuente dovrebbe **su entrambi scontare la tassazione ordinaria**.

In definitiva, mentre ai fini Ici fornire la dimostrazione di dimorare in immobile diverso da quello in cui è posta la residenza consentiva di trasferire l'agevolazione per abitazione principale, nella disciplina **Imu e Tasi dimostrare di avere la dimora in luogo diverso da quello di residenza renderebbe imponibili entrambi gli immobili**.

Convegno di aggiornamento

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

Legittime le soglie penali differenziate per gli omessi versamenti

di Alessandro Carlesimo

L'**omesso versamento** delle imposte configura fattispecie di **reato** al superamento delle soglie di tolleranza fissate dagli [**articoli 10-bis e 10-ter, D.Lgs. 74/2000**](#). Le suddette norme sono state rivisitate dal **D.Lgs. 158/2015** recante revisione del sistema sanzionatorio, il quale ha innalzato l'importo penalmente rilevante, con riferimento all'**omesso versamento dell'Iva**, da 50.000 a 250.000 euro e, relativamente all'**omesso versamento di ritenute**, da 50.000 a 150.000 euro.

L'intervento del Legislatore, preordinato a **circoscrivere l'azione penale** ai soli illeciti che determinano **ammanchi significativi** in termini di gettito insoluto, non è passato inosservato poiché ha, di fatto, estinto i reati minori. Tra gli **illeciti depenalizzati** figurava quello sottoposto all'esame del Tribunale di Varese, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di un contribuente responsabile di aver **omesso il versamento** dell'**Iva** risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2012, per complessivi 175.272 euro.

Il Tribunale adito, rilevata la non punibilità della condotta conseguente alla retroattività della riforma (in osservanza dell'*abolitio criminis ex articolo 2 c.p.*), suspendeva il procedimento e proponeva domanda di pronuncia giudiziale alla Corte di Giustizia Europea, segnalando le potenziali incompatibilità del D.Lgs 158/2015 rispetto ai principi comunitari.

Il Giudice del rinvio sottolineava in particolare che il rinnovato impianto normativo mal si conciliava con i principi di effettività ed equivalenza delle sanzioni sanciti dal Diritto dell'Unione, ciò in quanto:

- da un lato l'innalzamento della soglia prevista per il mancato versamento dell'Iva non avrebbe assicurato sanzioni effettive, dissuasive ed efficaci per il **contrasto alle frodi**,
- dall'altro, il disallineamento tra le soglie previste per l'Iva e le soglie richiamate per le ritenute avrebbe creato un **ingiustificato discriminio** tra fattispecie similari.

A parere del collegio dunque, **la differenziazione degli importi poteva determinare una non uniformità di repressione dei reati di omesso pagamento dell'Iva ed omesso pagamento delle ritenute alla fonte**, con il rischio di affievolire la tutela degli interessi dell'Unione Europea (legati alla riscossione dell'Imposta sul valore aggiunto) rispetto a quella garantita agli interessi dell'Erario (legati alla riscossione delle imposte sul reddito mediante ritenuta).

La Corte di Giustizia Europea, con [**sentenza del 2 maggio 2018, C-574/15**](#), ha dichiarato

insussistenti le incompatibilità paventate, ritenendo che il Legislatore Italiano, nell'esercizio delle competenze attribuitegli in merito alla scelta del trattamento sanzionatorio dell'Iva, abbia rispettato i vincoli dettati dall'**articolo 325 TFUE**, il quale impone agli Stati membri di adottare misure necessarie affinché siano previste **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive**.

Con particolare riguardo al **principio di effettività** del regime sanzionatorio, viene statuito che il novellato **articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000** non ne intacca la validità principalmente per due motivi:

1. il primo ascrivibile al fatto che, anche nell'ipotesi di inapplicabilità delle sanzioni penali, gli omessi versamenti al di sotto della soglia **non** rimarrebbero del tutto **impuniti**, operando in tal caso il disposto di cui all'**articolo 13 D.Lgs. 471/1997**, in forza del quale troverebbero applicazione le sanzioni amministrative pari al trenta per cento del tributo non pagato;
2. il secondo motivo viene ricondotto al fatto che, in presenza di **omessi versamenti dell'Iva**, non risulta necessario prevedere una **soglia** sensibilmente **bassa**, non essendo il reato in oggetto equiparabile alle **frodi gravi** (per le quali invece l'articolo 2 della Convenzione TIF impone soglia pari ad almeno € 50.000), posto che il **perfezionamento della fattispecie** presuppone comunque che il soggetto passivo abbia debitamente **adempiuto ai propri obblighi dichiarativi**.

Con riferimento al **principio di equivalenza**, il **Giudice Europeo** ha avuto premura di specificare che tale postulato è **rispettato** in tutti i casi in cui le “**violazioni del diritto dell'Unione, ivi comprese le norme armonizzate derivanti dalla direttiva Iva, siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza**”.

In altre parole, il **principio** evocato implica che le irregolarità in materia Iva non possono essere sanzionate con **minor rigore** rispetto ad altre **violazioni assimilabili**. Al proposito, la sentenza ha stabilito che **l'omesso versamento** delle **ritenute alla fonte non** può essere considerato una violazione del **diritto nazionale simile** per natura ed importanza all'omesso versamento dell'Iva dichiarata, ciò in quanto, sebbene le due fattispecie siano accomunate dall'**inosservanza dell'obbligo di pagamento** dei tributi entro termini prescritti dalla Legge, le medesime si differenziano per **meccanismo di riscossione** e per **grado di accertabilità** della violazione, tant'è che “**l'omissione da parte di un sostituto d'imposta di ritrasferire all'amministrazione tributaria le ritenute alla fonte operate può, a causa del rilascio della summenzionata certificazione, risultare più difficile da accertare dell'omesso versamento dell'Iva dichiarata**”, pertanto, “**tali differenze comportano segnatamente che lo Stato membro interessato non è tenuto a prevedere un regime identico per entrambe queste categorie**”.

Alla luce di tale interpretazione, i **principi comunitari** non impediscono quindi allo **Stato Membro** di individuare **livelli di tolleranza differenziati** per i **reati** aventi ad oggetto **omissione di imposte strutturalmente diverse** in ordine alle **modalità di accertamento e riscossione**.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

Le dimissioni del revisore legale – II° parte

di Francesco Rizzi

Come anticipato nel [precedente intervento](#), ai sensi dell'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 39/2010](#), “*il revisore legale o la società di revisione legale ... omissis ... possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob*”.

Il richiamato **regolamento** è stato **adottato** con il [Decreto Ministeriale n. 261 del 28/12/2012](#), il quale disciplina anche gli **altri casi** di cessazione **anticipata** dall’incarico, quali la **revoca per giusta causa** e la **risoluzione consensuale** del contratto di revisione.

Con specifico riferimento alle “**casistiche**” che possono **legittimare** il revisore o la società di revisione a cessare **anticipatamente** l’incarico per **dimissioni volontarie**, l’**articolo 5** del **regolamento** elenca come idonee a **motivare** le dimissioni le seguenti **circostanze**:

- “*il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo*”;
- “*il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento*”;
- “*i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione*”;
- “*il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l’avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile*”;
- “*la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all’articolo 29 del decreto attuativo (trattasi del Lgs. 39/2010)*”;
- “*l’insorgenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale*”;
- “*la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’incarico, per insufficienza di mezzi e risorse*”;
- “*il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione*”;
- “*... altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del lavoro di revisione anche in considerazione delle finalità dell’attività di*

revisione legale”.

L'**articolo 5 D.M. 28/12/2012** dispone, infine, che “*eventuali accordi, clausole o patti che escludano o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall’incarico per giusta causa sono nulli*”.

Per quel che attiene invece alle **modalità operative** da seguire e agli **effetti** prodotti dalla presentazione delle **dimissioni**, il successivo **articolo 6 D.M. 28/12/2012** stabilisce che:

- il revisore legale o la società di revisione legale devono **comunicare** le proprie **dimissioni** sia al **rappresentante legale** che al presidente dell'**organo di controllo** della **società** sottoposta a revisione;
- una volta ricevute le dimissioni, gli **amministratori** sono tenuti a convocare **senza indugio** l’assemblea dei soci “affinché la stessa, sentito l’organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l’incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra società di revisione legale”, secondo le **modalità** previste dal **Lgs. 39/2010**;
- “**in ogni caso**”, le **funzioni** del revisore dimissionario **continuano** ad essere da lui esercitate “**fino a quando la deliberazione** di conferimento del **nuovo** incarico non è divenuta **efficace** e, comunque, **non oltre sei mesi** dalla **data** di presentazione delle **dimissioni**” (tale disposizione **replica** pedissequamente quanto già precettato dall'[**articolo 13, comma 6, D.Lgs. 39/2010**](#)).

Infine, l'**articolo 10 D.M. 28/12/2012** stabilisce anche degli **obblighi di comunicazione** al Ministero dell’economia e delle finanze (**MEF**) e nello specifico:

- ai sensi del **comma 1**, la **società** sottoposta a revisione legale, **entro** il termine di **15 giorni** dalla data della **deliberazione** assembleare relativa alla **cessazione anticipata** dall’incarico, **nonché**, qualora **non** adottata contestualmente, dalla data della **deliberazione** assembleare di nomina del **nuovo** revisore, **deve trasmettere** al **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)**, incardinato nel **MEF**, l'**originale** o la **copia** dichiarata **conforme** dal presidente dell’organo di controllo, della seguente **documentazione**:
 - **deliberazione** dell’assemblea relativa alla **cessazione anticipata** dell’incarico o al **conferimento** del **nuovo** incarico ad un **altro** revisore legale o società di revisione legale;
 - **parere** dell'**organo di controllo**;
 - **relazione** dell'**organo amministrativo**, adeguatamente **motivata**, sulle **ragioni** che hanno determinato la cessazione **anticipata** dell’incarico;
- ai sensi del successivo **comma 2**, il revisore legale o la società di revisione legale **devono trasmettere** alla **RGS** una **copia** delle **dimissioni**, **entro** il termine di **15 giorni** dall’avvenuta presentazione.

Nel successivo **comma 3** viene inoltre attribuito all'**organo di controllo** il compito di **vigilare** sull’osservanza di tali obblighi di **comunicazione** e, in caso di **omessa** trasmissione della

comunicazione di cui al suddetto **comma 1 dell'articolo 10**, l'onere di provvedere **in via sostitutiva**, trasmettendo **direttamente** alla **RGS** la prescritta documentazione.

Le **modalità** di **trasmissione** delle anzidette **comunicazioni** sono state disciplinate dalla **Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 02/04/2013** e meglio specificate da indicazioni di **prassi** pubblicate nelle pagine tematiche sulla revisione legale del sito del MEF.

Secondo tali **fonti**, le **comunicazioni** previste dall'**articolo 10 D.M. 28/12/2012** sono effettuate con modalità **esclusivamente telematiche**, mediante **posta elettronica certificata**, all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it, riportando nell'**oggetto** della PEC la locuzione **"Comunicazione articolo 13 D.Lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore"**.

Infine, nel rammentare l'onere di **vigilanza** dell'**organo di controllo** circa l'osservanza degli **obblighi di comunicazione** previsti dal predetto **articolo 10 D.M. 28/12/2012**, nonché, in caso di **omissione**, di trasmissione **in via sostitutiva** delle necessarie comunicazioni, la **Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 02/04/2013** prevede che:

- le **comunicazioni** dell'organo di controllo collegiale siano **di norma** effettuate dal **presidente** dell'organo;
- qualora la **revisione legale** dei conti sia affidata al **collegio sindacale**, la **società** sottoposta a revisione e il **presidente** del collegio sindacale sono **assoggettati** agli **stessi obblighi di comunicazione** previsti dal succitato **articolo 10 D.M. 28/12/2012** per il caso di **dimissioni** del revisore.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Immatricolazione veicoli UE: gli adempimenti richiesti

di Luca Caramaschi

Il persistere di forti criticità nel settore della compravendita dei **veicoli**, soprattutto se di provenienza comunitaria, ha portato alla recente emanazione di alcuni **provvedimenti**, sia da parte del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (MEF) che da parte dell'**Agenzia delle entrate**, con l'intento di rendere più incisivo il contrasto alle **frodi** ancora presenti in tale settore.

Abbiamo commentato in un precedente contributo le novità contenute nel [D.M. 26.03.2018](#), in vigore dallo scorso **5 aprile 2018**, con il quale vengono aggiornati gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autoveicoli di provenienza **intracomunitaria**.

Ora, con il più recente [Provvedimento n. 2018/84332 del 19.04.2018](#) l'Agenzia delle entrate interviene per meglio definire le **competenze territoriali** nonché la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'**immatricolazione** di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.

Secondo quanto evidenziato nelle motivazioni del citato provvedimento, l'intervento si propone di rendere più efficace il contrasto all'**utilizzo improprio** delle **deroghe** al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in **regime Iva del margine** e per quelli utilizzati come **beni strumentali** all'attività d'impresa.

In particolare, il provvedimento introduce l'obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza **comunitaria** solo presso la **Direzione Provinciale** territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. Tale obbligo risponde all'esigenza di agevolare e semplificare le **attività di controllo** connesse alla lavorazione delle istanze stesse.

Analogamente, la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile, al fine di poter procedere alla **immatricolazione** del veicolo, l'esibizione in **originale** della suddetta documentazione e l'acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della **copia conforme**.

Istanze da presentare obbligatoriamente alla Direzione Provinciale competente

**REGIME DEL
MARGINE**

- **istanza** per la comunicazione al CED del **Dipartimento per i trasporti** degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di

BENI STRUMENTALI	consentirne l'immatricolazione in esclusione dal versamento dell'Iva, ove acquistati nell' esercizio di imprese , arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine
IMPORTI INSUFFICIENTI	<ul style="list-style-type: none">• istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione in esclusione dal versamento dell'Iva, ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa• istanza di validazione di un versamento effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo insufficiente ovvero incongruente
O INCONGRUENTI ACQUISTI DA PORTATORI HANDICAP AD ALIQUOTA AGEVOLATA	<ul style="list-style-type: none">• istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo corrispondente all'imposta calcolata secondo l'aliquota Iva ridotta per i casi in cui l'intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all'agevolazione.

Con riferimento le istanze di correzione del **numero di telaio errato** del veicolo indicato sul modello "**F24 Versamenti con elementi identificativi**" che abbia comportato il **mancato abbinamento** del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al [D.M. 26.03.2018](#), invece, il recente [provvedimento 2018/84332](#) prevede che le stesse possano essere presentate presso gli Uffici di **qualunque** Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate.

Infine, in merito all'obbligo di esibizione della documentazione in **originale** per le istanze legate all'**immatricolazione** di autoveicoli e motoveicoli di provenienza **comunitaria** acquistati in regime Iva del margine o per essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, il recente provvedimento stabilisce che:

- all'atto di presentazione delle prime due **istanze** evidenziate nella precedente tabella (applicazione del regime del margine e beni strumentali), i richiedenti devono esibire alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente la documentazione in **originale** che attesti, rispettivamente, l'esistenza dei requisiti per la **legittima** applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati di cui all'[articolo 36 D.L. 41/1995](#) e l'effettiva **destinazione** del mezzo all'attività d'impresa. La Direzione Provinciale competente provvede ad acquisire **copia conforme** della documentazione esibita dal richiedente;
- in seguito all'accoglimento delle **istanze** di cui al punto precedente, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell'**autoveicolo** e del motoveicolo, tra i quali il numero del telaio, al centro elaborazione dati (C.E.D.) del **Dipartimento per i**

trasporti, al fine di consentire l'**immatricolazione** senza che sia necessario il versamento anticipato dell'imposta.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Split payment: ambito soggettivo dopo la circolare 9/E/2018 – I° parte

di **EVOLUTION**

La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua l’ambito soggettivo del meccanismo alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare 9/E/2018.

L'[articolo 3 del D.L. 148/2017](#) ha riscritto il [comma 1-bis dell’articolo 17-ter del decreto Iva](#) stabilendo che lo *split payment* trova applicazione, oltre che nei confronti delle **pubbliche Amministrazioni (comma 1)**, anche per:

- gli **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le **aziende speciali** e le **aziende pubbliche di servizi alla persone** (ASP) operanti, principalmente, nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari (**lettera 0a**). Per quanto riguarda le aziende speciali la [circolare AdE 9/E/2018](#) ha precisato che trattasi di **“ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”**. Si tratta, pertanto, di un ente diverso dal comune o dalla provincia da cui dipende funzionalmente;
- le **fondazioni** partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo *split payment* per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (**lettera 0b**). La [circolare 9/E/2018](#) ha chiarito che per il **calcolo del 70%** delle partecipazioni delle pubbliche Amministrazioni, occorre fare riferimento al solo **fondo di dotazione**, così come determinato dall’atto di costituzione della fondazione stessa. Inoltre, ha affermato il documento di prassi, pur limitandosi il dato letterale della norma alle sole **“fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%”**, si ritiene che **anche le fondazioni soggette al**

controllo di soggetti pubblici, attraverso la nomina degli **organi di gestione della fondazione** stessa, rientrano nel meccanismo della scissione dei pagamenti. Ecco che allora tra le fondazioni soggette alla disciplina dello *split payment* vengono in rilievo, ad esempio, le **fondazioni degli Ordini professionali**;

- le società controllate direttamente dalla **presidenza del Consiglio e dai ministeri** attraverso voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (**lettera a**). La [circolare AdE 9/E/2018](#) ha precisato che il controllo va inteso sia come **controllo di diritto** sia come **controllo di fatto**;
- le società controllate direttamente o indirettamente da **Amministrazioni pubbliche**, enti pubblici e società di cui alle **lettere 0a), 0b), a) e c)** del comma 1-bis possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (**lettera b**);
- le società partecipate, **per una percentuale non inferiore al 70%**, da Amministrazioni pubbliche o da enti o società di cui ai **punti precedenti** (**lettera c**). La [circolare AdE 9/E/2018](#) ha precisato che La circostanza che la società sia partecipata, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, porta a **ricondurla automaticamente** nell'ambito applicativo della disciplina dello *split payment*;
- le **società quotate**, inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, **identificate ai fini Iva** nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (**lettera d**). Con il riferimento alle società quotate identificate ai fini Iva in Italia, il legislatore ha voluto precisare che sono soggette alla disciplina della scissione dei pagamenti le società quotate che sono **stabilite o identificate ai fini Iva in Italia**, restando, invece, **escluse** tutte quelle **società** che, non essendo stabilite o identificate in Italia, **non posseggono una partita Iva italiana**.

Le **nuove regole**, previste dal D.L. 148/2017, sono applicabili dalle **fatture emesse dal 1° gennaio 2018**. Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018** sono state stabilite le nuove modalità di attuazione.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >


Design by Valter Dell'Osso / Freepik

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

IO, AGRIPPINA



Andrea Carandini

Editori Laterza

Prezzo – 20,00

Pagine – 312

«Sono Giulia Agrippina Augusta e ho raggiunto il quarantesimo anno di età. Ho imparato molto da mia madre, ma disgrazie innumerevoli mi hanno indotto ad agire con meno testardaggine, imitando la diplomazia in cui mio padre eccelleva. L'arte più importante è quella che insegna a vivere. Si ottiene una vita di potere solo imparando a usare gli uomini come mezzi. Il fuoco che nel cuore arde, fatto di pulsioni e debolezze, va nascosto nel ghiaccio. Una passione genuflessa al rigore delle regole di corte mi ha recato ormai un dominio indiscusso, nonostante le resistenze di chi a me tutto deve: mio figlio Nerone.»

COSPIRATORI E POETI- DALLA COMUNE DI PARIGI AL MAGGIO 68



DIEGO Gabutti


Neri Pozza

Prezzo – 13,50

Pagine – 288

Storia delle avanguardie e dell'idea di rivoluzione, e dell'alleanza che le lega fin dall'origine, queste pagine mostrano come, prima che «artistiche», le «avanguardie» siano state esistenziali e politiche, nel senso di Rimbaud, che aveva della poesia un'idea eminentemente pratica: «cambiare il mondo e cambiare la vita». Di questo vasto programma, che ha caricato di compiti spropositati la bohème artistica e politica dalla Comune di Parigi al Maggio 68, si faranno infatti carico tutte le avanguardie del XX secolo, cultrici dello scandalo e dell'iperbole, fino all'autoscioglimento dell'Internazionale situazionista nel 1972. Da Blanqui al socialismo fiabesco di Fourier, da Breton a Isidore Isou, scrittore e cineasta, fondatore dell'Internazionale letterista, da Aragon a Guy Debord, scrittore e cineasta anche lui, fondatore dell'Internazionale situazionista, fino alla gioventù metropolitana ribelle della fine degli anni Sessanta, Gabutti narra di cospirazioni reali e illusioni rivoluzionarie, di storie personali e ardite teorie dell'arte e della società, e della loro tendenza a confondersi fino all'indistinguibilità dell'una e dell'altra. Un racconto avvincente che illumina il conflitto tra arte e potere che da più di tre secoli caratterizza le società occidentali.

MORAVAGINE



Blaise Cendrars


Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 249

Blaise Cendrars è stato definito «il grande avventuriero della letteratura moderna». Da quando scappò di casa, a sedici anni, «la sua vita non ha fatto che cambiare rapinosamente scenari». E molteplici, e rapinosi, sono anche gli scenari che attraversiamo in questo romanzo, una boîte à surprises dalla quale vengono fuori, a ogni pagina, orrori e magnificenze. A farci da guida è un doppio dell'autore, che non per caso porta il nome di un anarchico ghigliottinato nel 1913, Raymond la Science. E un doppio diabolico e allucinato dell'autore è lo stesso Moravagine, ultimo discendente di una famiglia reale, che Raymond aiuta a fuggire da una clinica per alienati e in compagnia del quale vivrà le peripezie più mirabolanti: saranno terroristi nella Russia zarista del 1905, prigionieri degli indios blu sulle sponde dell'Orinoco, volontari nel corso della prima guerra mondiale... Moravagine è la «grande belva umana», «amorale», «fuorilegge», un essere che incarna la follia e il male, che uccide «spesso per puro divertimento», di preferenza giovani donne, e teorizza che «tutto quanto è solo disordine» e che chi ha paura del disordine ha paura della vita stessa: la quale non è altro che «delitto, furto, gelosia, fame, menzogna, sborra, stupidità, malattie, eruzioni vulcaniche, terremoti, mucchi di cadaveri», e che non esiste verità, ma solo l'azione, «l'azione effimera», «l'azione antagonista». Tra digressioni fascinose, anse maestose, deviazioni fulminee, veniamo irresistibilmente trascinati da una scrittura che, come rilevò la critica del tempo, possiede una «prodigiosa potenza pittorica, un mix di crudeltà, sensualità e lirismo» – uno stile la cui sfrenata libertà continua a vibrare.

EMMA, 1876



Gore Vidal

Fazi editore

Prezzo – 18,00

Pagine – 566

È il 1876, l'anno in cui cade il centenario della fondazione degli Stati Uniti. Charles Schuyler, pungente corsivista del «New York Herald», dopo quasi mezzo secolo torna dall'Europa con la figlia Emma. Ad accoglierli, l'aria salmastra e i fumi di una città tutta nuova: ormai straniero nella sua città natale, Charles non riconosce più nulla. Emma, invece, nata trentacinque anni fa in Italia, ha lasciato il vecchio continente per la prima volta: rimasta vedova di uno spiantato principe parigino – venuto a mancare improvvisamente durante una cena con l'amante –, cercherà marito e affermazione nell'alta società di New York. Nel frattempo, tra fastose celebrazioni, fanfare, fuochi d'artificio e smodate esibizioni di spirito patriottico, si consumano torbidi intrighi. Un patto segreto fra due partiti che si alternano alla guida del paese per truccare le elezioni, una totale mancanza di regole che permette alle élite di arricchirsi sempre di più, una corruzione dilagante a ogni livello nell'amministrazione statale: Emma, 1876 è l'affresco storico di un'epoca lontana eppure così drammaticamente simile all'attualità. Con questo romanzo prosegue la ripubblicazione di *Narratives of Empire*, grande saga composta da sette romanzi che, tra feroci polemiche e grandi consensi, hanno accompagnato Gore Vidal per oltre trent'anni: una vera e propria controstoria dell'America, dagli albori della repubblica statunitense fino al secondo dopoguerra, in cui s'intrecciano magistralmente episodi e personaggi reali e d'invenzione.

CHI HA UCCISO MARCO PANTANI



Roberto Manzo

Mondadori

Prezzo – 17,00

Pagine – 168

“La storia giudiziaria di Marco Pantani è una storia triste, un vero dramma umano, che ha trascinato il Pirata nel baratro più profondo.” L'ultimo avvocato di Marco Pantani ha deciso di scrivere questo libro perché il Pirata se lo merita. Se lo merita non solo perché è stato il campione che negli anni Novanta ha incendiato l'entusiasmo delle folle, ha “spianato” le salite più celebri del mondo e rinverdito nel cuore dei tifosi il mito di Coppi e Bartali. Ma perché è stato assolto da tutti i procedimenti giudiziari che lo scaraventarono giù dalla bicicletta e dalla sua esistenza.

Nel ventennale della doppia vittoria Giro d'Italia – Tour de France, dopo fiumi di inchiostro versato sui giornali e sugli atti dei tribunali, è necessario ricostruire con oggettività la vicenda giudiziaria, sportiva e umana di Pantani.

Chi ha ucciso Marco Pantani ripercorre la sua incredibile via crucis processuale e spiega come il ciclista sia stato spazzato via da un'implacabile campagna denigratoria, da una serie di clamorosi errori procedurali ed enormi ingiustizie che hanno pompato sangue amaro nella sua vena autodistruttiva, la stessa che lo faceva andare fortissimo in salita solo “per abbreviare l’agonia”.

Il libro dimostra che quel Pantani che ha scollinato per primo sull’Alpe d’Huez, che ha vinto la maglia rosa e che ha sfoggiato quella gialla sugli Champs-Élysées era pulito, era il più forte, era talento puro, il fuoriclasse che tutti amavano e che tutti oggi rimpiangono.

Il punto di vista dell’autore è quello privilegiato dell’avvocato di fiducia che ha vissuto insieme a lui il suo dramma giudiziario e umano. È stato il suo ultimo difensore e ha avuto modo di consultare i documenti processuali, dormire con loro, odiarli, leggerli e rileggerli, e infine servirsene nei processi. L’avvocato Manzo c’era sempre. C’era per l’assoluzione per i fatti del Giro d’Italia 1999 e c’era durante la pietosa autopsia del 16 febbraio 2004, in una gelida stanza dell’obitorio dell’ospedale di Rimini. E c’è oggi con questo libro per restituire doverosamente al Pirata l’onore perduto e ai suoi tifosi il sogno infranto della bellezza che spunta in testa alla corsa dietro un tornante in salita.

The advertisement features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'EC' monogram composed of blue and yellow arcs. To the right of the logo, the word 'EVOLUTION' is written in blue capital letters above the word 'Euroconference' in black. The background is a light gray with a subtle network or mesh pattern. On the right side, there is a photograph of a person's hand pointing at a computer screen displaying a grid. The text 'Designed by Ovidiu Delteil / Freepik' is visible near the bottom right of the photo. The central text reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè.' Below this, smaller text states: 'Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark gray bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.